

ATTO DD 560/A1908A/2024**DEL 27/12/2024****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE****A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE****A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli**

OGGETTO: L.R. 34/2004 Fondo di garanzia per le grandi imprese - Asse 6 misura ANT 2 del Programma pluriennale di intervento 2006/10 (Fondo 151). Approvazione schema di contratto affidamento a Finpiemonte S.p.A., pari a euro 10.973,32 (IVA 22% inclusa), per la gestione di attività residuali inerenti la misura per gli anni 2025-2026. Impegno di spesa per complessivi euro 10.973,33 (cap. 114826) sul Bilancio Regionale.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 40-11444 del 18/05/2009 è stata disposta l'integrazione della misura denominata L.R. 34/04 "ANT 2" dell'Asse 6 del Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2006-2010, estendendo l'operatività del Fondo di garanzia regionale inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250 addetti e prevedendo l'estensione del fondo a disposizione;
- con D.G.R. n. 42-12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n. 54-12484 del 02/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte S.p.A. (Fondo di garanzia per le grandi imprese, n. 151), ente in house della Regione istituito con L.R. n. 17 del 26/07/2007, che ha abrogato la precedente L.R. n. 8 del 26/01/1976;
- con D.D. n. 268 del 22/10/2009 è stato approvato il primo bando (successivamente modificato a seguito della D.G.R. n. 54 - 21484);
- con contratto rep. n. 15237 del 23/03/2010 è stato sottoscritto il primo contratto d'affidamento fra la Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo, con durata prevista fino al 31/12/2011;
- con D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010 è stata approvata la "misura IV.3 del Piano per l'Occupazione", che prevedeva la riattivazione del Fondo di garanzia per le imprese con oltre 250 addetti e la modifica di alcune disposizioni del Regolamento del Fondo;
- con D.G.R. n. 71-483 del 02/08/2010 è stato approvato il nuovo regolamento del Fondo e con la D.D. n. 294 del 03/11/2010 la Direzione regionale competente ha provveduto a riaprire il bando precedentemente attivato (periodo 08/11/2010 - 06/12/2010);
- con D.G.R. n. 27-3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese e con D.D. n. 225 del 01/06/2012 la Direzione regionale competente ha provveduto a riaprire il bando e ad affidarne la gestione a Finpiemonte S.p.A.;
- con contratto rep. n. 16910 del 27/07/2012 tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. sono state disciplinate le attività di gestione del bando in oggetto con efficacia prevista dal 01/01/2012 e fino al 31/12/2016.

Dato atto che:

- con D.D. n. 76 del 05/03/2021 è stata approvata l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. CHC/AF-21-27383 del 02/03/2021 (prot. Regione Piemonte n. 2583 del 02/03/2021), inerente attività residuali relative alla gestione delle misure "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (n. 151) sopra richiamato e del "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (n. 160) sino al 31/12/2021, ed è stato disposto di affidare tali attività a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate con il sopra citato contratto;
- è stato sottoscritto il contratto rep. n. 171 del 12/04/2021 fra la Regione Piemonte - Settore Monitoraggio valutazioni e controlli e Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei Fondi 151 e 160, con durata prevista fino al 31/12/2021.
- con D.D. n. 542 del 28/12/2021 è stato prorogato al 30/04/2022 il termine di scadenza delle attività di cui alla D.D. n. 76 del 05/03/2021, ai sensi dell'art. 5 del citato contratto rep. n. 171
- con D.D. n. 371 del 18/10/2022 è stata approvata l'offerta economica presentata da Finpiemonte S.p.A. con nota prot. n. GB/AF-22-32904 del 03/10/2022 (prot. Regione Piemonte n. 10936 del 05/10/2022), inerente attività residuali relative alla gestione delle misure "Fondo di garanzia per le grandi imprese" (n. 151) sopra richiamato e del "Fondo acquisizione crediti dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" (n. 160) sino al 31/12/2024 ed è stato disposto di affidare tali attività a Finpiemonte S.p.A., in coerenza e continuità con le attività regolamentate con i sopra citati contratti;
- è stato sottoscritto il contratto rep. n. 439 del 23/11/2022 fra la Regione Piemonte - Settore Monitoraggio valutazioni e controlli e Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei Fondi 151 e 160, con durata prevista fino al 31/12/2024.

Considerato che è risultato necessario provvedere a definire le previsioni future per la gestione delle eventuali attività residuali per il solo Fondo 151, fase propedeutica per giungere alla sua chiusura, il Settore Monitoraggio, Valutazioni e controlli, con nota prot. n. 11955 del 26/09/2024, a oggetto "Fondi 151 e 160. Attività residuali inerenti la gestione" ha richiesto a Finpiemonte S.p.A. di definire i servizi specifici ancora da prestare e la relativa previsione di spesa.

Dato atto che:

- con L.R. 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i., la Regione Piemonte ha attribuito a Finpiemonte s.p.a. il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, attraverso lo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio;
- l'art. 2, comma 2, lettera a), della citata L.R. n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte s.p.a. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione;
- in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, è stata approvata la nuova "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.", sottoscritta in data 14 luglio 2022, che individua gli elementi essenziali che devono avere i contratti di affidamento, la natura giuridica delle attività delegabili e i controlli della Regione sugli affidamenti;
- nell'ambito della regolamentazione dei rapporti tra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., l'art. 2 punto b) della Convenzione Quadro specifica che la Regione può affidare a Finpiemonte le attività dirette all'attuazione dei documenti di programmazione regionale, aventi carattere finanziario o di servizio, previste all'art. 2, comma 2, L.R. 17/2007, relative alla gestione finanziaria dei fondi pubblici funzionali alle attività affidate.

Dato altresì atto che in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto; rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a dare motivazione del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità della prestazione, celerità del procedimento nonché di razionale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a), la congruità viene valutata rispetto alla vigente normativa regionale - D.D. 43/A10000 del 27 febbraio 2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018", come integrata, in attuazione della D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023;
- con riferimento al punto b), la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte S.p.A. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute da Finpiemonte S.p.A.;
- in particolare, relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenzia che:
 - Finpiemonte S.p.A. è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021;
 - la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 ha deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;
 - Finpiemonte S.p.A. persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
 - ha una consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie regionali;
 - detiene un know how specifico che non richiede un'azione di training del personale e che consente l'offerta dei servizi previsti dall'affidamento in modo tempestivo ed efficace;
 - dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica;
 - ha una esperienza pluriennale nella gestione del citato Fondo n. 151, come descritto in precedenza, sin dalla sua costituzione.

Considerato che:

- l'art. 23 comma 5 del con D.Lgs 36/2023 stabilisce che gli obblighi di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) delle informazioni necessarie allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo vita dei contratti si applicano anche agli affidamenti alle società in house;
- con Delibera n. 261 del 20 giugno 2023, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal succitato art. 23 comma 5, ANAC ha individuato le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP attraverso le piattaforme telematiche di cui all'art. 25 del medesimo decreto;
- l'ANAC ha pubblicato sul proprio Portale un elenco di FAQ tra cui:
- al punto C.3 ha chiarito che gli obblighi di tracciabilità per i soggetti in house non trovano applicazione in quanto non risultano integrati gli elementi costitutivi del contratto d'appalto, per difetto del requisito della terzietà;
- al punto D.7 della sezione relativa alla BDNCP ha chiarito la necessità dell'acquisizione del codice CIG anche per gli affidamenti in house ai fini dell'identificazione univoca della procedura di affidamento;
- come da indicazioni pervenute via mail dal Settore Trasparenza e Anticorruzione in data 12 marzo 2024 e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e per il rilascio del CIG, è stata utilizzata la piattaforma telematica Sintel;
- al fine di ottemperare al citato art. 23 comma 5 del D.Lgs 36/2023, in data 13/12/2024 è stata attivata la procedura per l'affidamento in house a Finpiemonte S.p.A. (codice identificativo procedura n. 193913403), tramite la piattaforma Sintel;
- Finpiemonte ha presentato in data 19/12/2024, attraverso la suddetta piattaforma Sintel, un'offerta di servizio per la realizzazione delle attività connesse alla gestione e controllo del bando INDID_IeFP, relativo alla estione di attività residuali inerenti la gestione della misura Fondo n. 151 per gli anni 2025-2026;
- la delibera n. 610 adottata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il 19 dicembre 2023 fornisce le

indicazioni relative al pagamento del contributo in favore dell'Autorità medesima e i soggetti che sono tenuti a versare il contributo in relazione all'importo posto a base di gara; non è dovuto versamento di contribuzione a favore in quanto l'importo posto a base di gara è inferiore alla soglia di euro 40.000,00 disposta dalla Delibera;

- nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 del 31 marzo 2023, è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell'offerta economica presentata da Finpiemonte, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, in quanto il costo delle attività offerte è valorizzato in conformità con l'attuale metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica di cui alla sopra richiamata D.D. n. 43 del 27/02/2018, come integrata con la DD. n. 80/A1000A/2023 del 24/02/2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, e pertanto si ritiene di approvarla relativamente all'intera durata indicata all'art. 5 dello schema di Contratto oggetto di approvazione del presente provvedimento (sino al 31/12/2026);
- sono state verificate, quindi, la completezza e la coerenza delle voci incluse nell'offerta rispetto alla richiesta formulata.

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 19/12/2024 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 per la realizzazione delle attività connesse alla gestione residuale della misura in oggetto, come indicate nello schema di contratto di cui al punto successivo e per la durata indicata all'art. 5 del medesimo schema di contratto, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- affidare a Finpiemonte la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per la gestione del Fondo oggetto del presente provvedimento, per l'importo di euro 8.994,53 (oltre IVA) e importo complessivo di euro 10.973,33 (IVA inclusa).
- approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte S.p.A., lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 che ha approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- impegnare sul Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, annualità 2025 e 2026, P.d.C. 1.03.02.99.999, la somma di euro 10.973,33, a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto, secondo la seguente ripartizione: euro 6.109,26 - annualità 2025 sul cap. 114826/2025, euro 4.864,07 - annualità 2026 sul cap. 114826/2026.

Dato, infine, atto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva di Finpiemonte s.p.a. come da Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato da INPS in data 04/11/2024 con validità fino al giorno 04/03/2025;
- gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio regionale secondo il principio di competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e, pertanto, le relative obbligazioni sono imputate agli esercizi nelle quali esse vengono a scadenza;
- le risorse impegnate hanno natura di spesa non ricorrente,
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;
- la competenza economica coincide con quella finanziaria;
- ai fini dell'identificazione univoca della procedura e dell'adempimento degli obblighi contributivi, è stato acquisito il CIG B502A49829.
- l'affidamento disposto dal presente provvedimento non è soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in quanto effettuato in regime di in house providing, come precisato dalla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 e s.m.i.;
- l'IVA relativa alle fatture emesse da Finpiemonte S.p.A. è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR n. 633/1972 (split payment).

Verificata la compatibilità finanziaria di cui all'art. 56, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto regionale;
- la L. n. 241/1990, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi", artt. 11 e 15;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e s.m.i.;
- la L. n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle PP.AA.";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- la D.D. n. 4/2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture, così come aggiornata con successiva delibera ANAC n. 556/2017;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 "Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»";
- la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari";
- la L.R. n. 34/2004 "Interventi per lo sviluppo delle attività produttive" e s.m.i.;
- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Regolamento 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024", contenente il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTCP) 2024-2026;
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della D.G.R.

n. 12-5546 del 29/08/2017";

- la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a.";
- la D.G.R. n. 21-6536 del 20 febbraio 2023 "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione";
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2-6472 del 16.2.2018";
- la D.D. n. 80 del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27 febbraio 2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della D.G.R. n. 2 - 6472 del 16.2.2018" - Integrazione";
- la D.D. n. 91 del 28/02/2023 "D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale" con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella D.D. n. 80/2023;
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024) e norme collegate";
- la L.R. 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la D.G.R. n. 5 - 8361 "Legge regionale 26 marzo 2024, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";
- la Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026;
- la D.G.R. n. 46-117/2024/XII del 2 agosto 2024 Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20". Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa,

- di approvare l'offerta di servizio presentata da Finpiemonte S.p.A. in data 19/12/2024 attraverso la piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. 36/2023 per la gestione di attività residuali inerenti la gestione della misura Fondo di garanzia per le grandi imprese (n. 151) per gli anni 2025-2026, incluse nello schema di contratto di cui al punto successivo, in coerenza con il sistema di tariffazione descritto dai provvedimenti in materia di congruità;
- di affidare a Finpiemonte la gestione delle attività previste nell'offerta di servizio succitata, per l'importo di euro 8.994,53 (oltre Iva) e un importo complessivo di euro 10.973,33 (Iva inclusa);
- di approvare, al fine di disciplinare il suddetto affidamento a Finpiemonte S.p.A., lo schema di contratto allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1), nel rispetto della D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 che ha approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- di procedere ad impegnare sul Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026, annualità 2025 e 2026, P.d.C.

1.03.02.99.999, la somma di euro 10.973,32, a favore di Finpiemonte S.p.A. - codice beneficiario 12613, a copertura degli oneri di gestione derivanti dall'attuazione del contratto approvato con il presente atto, secondo la seguente ripartizione: euro 6.109,26 - annualità 2025 sul cap. 114826/2025, euro 4.864,07 - annualità 2026 sul cap. 114826/2026.

Le transazioni elementari sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

La comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4.2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà fatta a cura degli uffici di Ragioneria centrale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b) e 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito di Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente" con i seguenti dati:

- Ai fini dell'art. 23, comma 1, lettera b) e art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013:

Contraente: Finpiemonte S.p.A. C.F. 01947660013

Importo: euro 8.994,53 (o.f.e.) - euro 10.973,33,00 (o.f.i.);

Settore: Monitoraggio, valutazioni e controlli

Dirigente Responsabile: Luigi Citriniti

Modalità Individuazione contraente: affidamento diretto in regime di in house providing - Convenzione

Quadro rep. n. 274/2022 del 15/07/2022 - ex art. 7 D.Lgs. n. 36/2023.

CIG: B502A49829

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice Civile. Nelle ipotesi disciplinate dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo) è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE (A1908A - Monitoraggio valutazioni e controlli)

Firmato digitalmente da Luigi Citriniti

		Rep. n.
	REGIONE PIEMONTE	
	SCHEMA DI CONTRATTO TIPO PER L’AFFIDAMENTO A	
	FINPIEMONTE S.p.A. DELLE ATTIVITÀ RESIDUALI DI	
	GESTIONE RELATIVE ALLA MISURA DENOMINATA “FONDO DI	
	GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE”, DI CUI ALLA L.R. 34/2004	
	ASSE 6 MISURA ANT. 2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI	
	INTERVENTO 2006/2010 (FONDO 151)	
	Tra:	
	REGIONE PIEMONTE – Direzione Competitività del Sistema Regionale,	
	in persona del Dirigente di Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli dott.	
	_____, nato a _____ il _____,	
	domiciliato per l’incarico presso la Regione Piemonte, in Torino, piazza	
	Piemonte 1, C.F. n. 80087670016 (nel seguito Regione)	
	e	
	FINPIEMONTE S.p.A. , con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54,	
	capitale sociale Euro _____ i.v., con codice fiscale e numero di	
	iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del	
	Direttore Generale _____ a ciò facoltizzato per procura a	
	rogito _____ domiciliato per la carica in Torino presso la	
	sede sociale (nel seguito Finpiemonte)	
	nel seguito ove congiuntamente anche “Parti”,	
	PREMESSO CHE	
	a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione	
	1	

di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) in particolare l'art. 2, comma 2, lettera a) della sopra citata Legge regionale n. 17/2007 prevede la possibilità, per le strutture regionali, di avvalersi di Finpiemonte S.p.A. per la gestione dei procedimenti di concessione ed erogazione alle imprese di incentivi, agevolazioni ed altri benefici comunque denominati;

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e Finpiemonte in data 14 luglio 2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nella presente convenzione

d) Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:

- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale;
- opera esclusivamente a favore della Regione, e degli altri enti costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;
- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della predetta Convenzione Quadro;

e) con D.G.R. n. 40-11444 del 18/05/2009 è stata disposta l'integrazione della misura denominata L.R. 34/04 "ANT 2" dell'Asse 6 del

Programma pluriennale d'intervento per le attività produttive 2006-

2010, estendendo l'operatività del Fondo di garanzia regionale

inizialmente destinate alle sole PMI anche alle imprese con oltre 250

addetti e prevedendo l'estensione del Fondo a disposizione. In seguito

con D.G.R. n. 42-12186 del 21/09/2009 è stato costituito il Fondo di

garanzia per le imprese con oltre 250 addetti, è stato approvato il

Regolamento del Fondo (successivamente modificato con D.G.R. n.

54-12484 del 2/11/2009) ed è stata affidata la gestione a Finpiemonte

S.p.A. (Fondo n. 151);

f) con D.G.R. n. 27-3917 del 29/05/2012 è stata approvata la nuova

disciplina attuativa del Fondo di garanzia per le grandi imprese;

g) la gestione della sopra citata misura è stata affidata dalla Regione

Piemonte fin dall'origine a Finpiemonte S.p.A. e i rapporti tra le Parti

sono stati regolati da appositi contratti.

Le Parti con il presente contratto intendono definire il contenuto

dell'affidamento regionale delle attività attività residuali inerenti la gestione

della misura Fondo di garanzia per le grandi imprese (n. 151) per gli anni

2025-2026, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione

Quadro.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività di residuali di gestione relative alla misura denominata “Fondo di garanzia per le grandi imprese” (Fondo n. 151), come specificato nel successivo art. 2, che dovranno essere espletate nel rispetto delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione ai fini della realizzazione dell’oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività:

- a) gestione amministrativa contabile del fondo e delle operazioni ancora in essere, con particolare riferimento alle pratiche relative alle domande n. 11, 31, 36 e 38;
- b) gestione dei rapporti con gli istituti di credito convenzionati;
- c) espletamento di tutte le procedure necessarie in caso di escussione della garanzia;
- d) disposizioni della revoca dell’agevolazione;
- e) eventuali azioni stragiudiziali e giudiziali di recupero degli indebiti, anche mediante insinuazione nelle procedure concorsuali e fallimentari (monitoraggio della restituzione, comunicazioni di messa in mora, insinuazioni nelle procedure concorsuali e fallimentari, comunicazione alla Regione per l’iscrizione del ruolo ed eventuale denuncia alla Corte dei Conti per danno erariale);
- f) gestione documentale, archiviazione, allineamenti anagrafici;
- g) gestione informatica dei processi.

2. Ai sensi dell'art. 7 della Convenzione Quadro, Finpiemonte redige su base semestrale una relazione sull'andamento delle attività affidate, evidenziando eventuali criticità e comunicando le misure eventualmente già adottate o che

intende adottare per rimuovere le situazioni critiche rilevate.

3. Ai sensi dell'art. 21, comma 6 della Convenzione Quadro, al termine della gestione dell'affidamento, Finpiemonte predispone la relativa rendicontazione finale e la trasmette alla struttura affidante.

Art. 3 – Attività svolte dalla Regione Piemonte – Controllo e vigilanza

1. Permangono in capo alla Regione le attività sotto elencate:

a) compiti di coordinamento, indirizzo e orientamento per l'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte S.p.A.;

b) adozione di eventuali atti necessari alla gestione della misura oggetto del presente affidamento;

c) c. titolarità dei dati relativi all'attuazione degli interventi affidati a Finpiemonte S.p.A. e la loro diffusione.

2. La Regione svolge, inoltre, le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 7, comma 7 e art. 23 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione – Direzione Competitività del Sistema Regionale, Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alle attività inerenti la gestione della misura Fondo di garanzia per le grandi imprese (n. 151) per gli anni 2025-2026, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia fino al 31/12/2026.

2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza

obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.

Art. 5 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. Finpiemonte svolgerà le attività in oggetto in piena autonomia gestionale ed organizzativa, sulla base di quanto contenuto nel Regolamento del Fondo e nel Bando approvato con con D.D. n. 268 del 22 ottobre 2009, come successivamente modificato a seguito della D.G.R. n. 54 - 21484/2009 e nel pieno rispetto della Convenzione Quadro di cui in premessa, assicurando il rispetto e la piena attuazione dei principi di semplificazione, correttezza e trasparenza amministrativa ivi contenuti, nonché il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo, tutela dei dati personali, documentazione amministrativa, correttezza finanziaria e contenimento dei costi.

2. La Direzione Regionale affidante si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate attinenti le materie oggetto di affidamento.

Art. 6– Costi delle attività - Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nell'art. 26 della Convenzione Quadro.

2. Preso atto dell'offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Monitoraggio, valutazioni e controlli a mezzo piattaforma di approvvigionamento virtuale Sintel ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 36/2023, il corrispettivo è convenuto tra le Parti in Euro

8.994,53 oltre IVA.

3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse iscritte sul capitolo 114826 del Bilancio regionale 2024-2026, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti (c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 7, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 7 del presente affidamento.

Art. 7 – Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le

clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 8 – Revoca dell'affidamento

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento dei corrispettivi e dei costi sostenuti da Finpiemonte fino a quel momento nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un

termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 10 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati

1. Lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto comporta a carico di Finpiemonte attività di trattamento di dati personali, da effettuare in osservanza del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (nel seguito GDPR) e del D.Lgs. 193/2006 e s.m.i.. Per tale ragione Finpiemonte ai fini dell'adempimento del presente contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

2. Finpiemonte, quale Responsabile esterno del trattamento è autorizzata a ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del sub-responsabile (art. 28, par. 4 del GPRD).

3. Nel corso e per tutta la durata delle attività oggetto del presente contratto Finpiemonte S.p.A. e gli eventuali sub-responsabili da essa nominati devono osservare gli obblighi e istruzioni indicate nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e che si accetta con la sottoscrizione del medesimo.

Art. 11 - Codice di comportamento e Piano Anticorruzione

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-1717 del 13.07.2015, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte deve astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e dall'attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei confronti della stessa Finpiemonte poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

3. Nel rispetto della misura specifica prevista dal Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, Finpiemonte si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità presenti nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Regione Piemonte.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il Settore

integrante e sostanziale e perciò accettato con la sottoscrizione del contratto suddetto, FINPIEMONTE S.p.A. assume il ruolo di responsabile esterno del trattamento (nel seguito Responsabile), come previsto all'art. 5 della convenzione quadro per gli affidamenti diretti a FINPIEMONTE S.p.A., approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27/05/2022.

Quale responsabile, FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR), del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nonché agli obblighi e istruzioni di seguito indicati dal responsabile della Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, quale delegato del titolare (giunta regionale) ai sensi della D.G.R. n. 1-6847 del 18.5.2018.

1. DEFINIZIONI

Ai sensi dell'art. 4 del GDPR si intende:

- per «**Responsabile del trattamento**» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- per «**Trattamento**» qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «**Dato personale**»: qualsiasi informazione riguardante una persona

fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

2. TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 5 del GDPR, i dati personali devono essere:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, pertanto, sarà cura del Responsabile veicolare agli interessati l'informativa relativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del GDPR e assicurarsi e poter dimostrare che i relativi contenuti siano stati compresi;
- b) raccolti esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente atto e trattati coerentemente con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è considerato incompatibile con le finalità iniziali;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d) esatti e aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per

le quali sono trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

3. NATURA E FINALITÀ DEI TRATTAMENTI

I trattamenti dei dati personali a titolarità della Giunta regionale che il Responsabile esterno è autorizzato ad effettuare sono i seguenti:

- raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, eventuale aggiornamento.

I trattamenti dei dati personali sono finalizzati ad adempiere alla concessione e all'erogazione dei contributi e ai necessari controlli di legge.

Ogni trattamento potrà essere effettuato solamente per le finalità di adempimento a quanto previsto dal presente contratto e alle istruzioni ivi contenute.

4. OGGETTO DEI TRATTAMENTI

Tipo di dati personali

I dati che possono essere oggetto di trattamento, coerentemente con quanto previsto dai singoli avvisi pubblici, sono messi a disposizione dal Delegato del Titolare o raccolti direttamente presso l'interessato; tali dati personali sono i seguenti:

- dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento)
- eventuali dati relativi a condanne penali e reati.

Categorie di interessati

I soggetti interessati dal trattamento dei dati personali sono le persone fisiche

delegate alla presentazione delle domande di partecipazione alla Misura denominata “Interventi integrati per l’acquisizione di aziende in crisi, di impianti produttivi chiusi o a rischio di chiusura” in nome e per conto dei soggetti beneficiari ammissibili.

Banche dati

Gestionale dei Finanziamenti e di Protocollo (Finpiemonte s.p.a.);

5. DURATA DEI TRATTAMENTI

Ogni trattamento dei suddetti dati personali, da effettuarsi esclusivamente in conformità alle finalità sopra riportate, dovrà essere limitato al tempo necessario a dare esecuzione agli interventi di cui al presente contratto.

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all’atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, quest’ultimo sarà tenuto a restituire al Delegato del Titolare i dati personali oggetto del trattamento oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, di conservazione delle attestazioni e dei certificati rilasciati in esito a percorsi formativi, ecc.), anche per consentire eventuali *audit* da organismi nazionali o regionali di controllo.

6. FUNZIONI E OBBLIGHI DEL RESPONSABILE ESTERNO

Ferma restando la scrupolosa applicazione delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.Lgs. 101/2018), il Responsabile adotta le misure organizzative, tecniche, procedurali e logistiche sulla sicurezza nei trattamenti, con particolare riferimento a quanto specificato nell’art. 32 del GDPR.

Il Responsabile, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte e adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro: a) distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; b) trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Di seguito si indicano le Misure ritenute adeguate a garantire la protezione dei dati ai sensi dell'art. 28 GDPR:

- a) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile deve altresì:

- individuare, verificare e, se del caso, aggiornare i nominativi delle persone fisiche incaricate a trattare i dati in relazione a ciascuna area di trattamento;
- vigilare - anche secondo le prassi istituite e in accordo con il Delegato del Titolare - che gli incaricati al trattamento dei dati personali del Responsabile esterno si attengano alle procedure di volta in volta indicate specificatamente, sia oralmente che per iscritto, in relazione ai diversi trattamenti;

	assistere il Delegato del Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nonché alla eventuale consultazione preventiva all'Autorità di Controllo di cui agli artt. 35-36 del GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare le eventuali richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 13 - 22 del GDPR;	
	se richiesto, assistere il Delegato del Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32 - 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;	
	comunicare ogni eventuale trasferimento di dati e informazioni all'estero, anche per fini tecnici connessi ai servizi di providing e backup utilizzati ordinariamente.	
	7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
	Il Responsabile si impegna a osservare e fare osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la riservatezza nei confronti di chiunque, per quanto riguarda fatti, informazioni, dati e atti di cui vengano a conoscenza nella realizzazione delle attività previste dal presente contratto.	
	A tal fine, il Responsabile si impegna a non cedere, non consegnare, non copiare, non riprodurre, non comunicare, non divulgare, non rendere disponibili in qualsiasi modo o a qualsiasi titolo a terzi, le informazioni acquisite nella realizzazione degli interventi e/o nell'erogazione dei servizi, fermo restando quanto previsto relativamente ai sub-responsabili.	

8. GARANZIE PRESTATE DAL RESPONSABILE ESTERNO

Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento sopravvenuto dei requisiti di idoneità per effettuare i trattamenti oggetto del presente contratto.

Il Responsabile garantisce che i dati saranno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di loro distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del presente del contratto.

Se tale garanzia è fornita anche per il tramite di fornitori di Servizi informatici di cui si avvale (hosting provider, prestatori di servizi Cloud ecc), il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente ogni mutamento di tali fornitori.

I dati oggetto del presente contratto dovranno essere trattati o comunque utilizzati dal Responsabile esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni che gli derivano dalle disposizioni del contratto di servizi. Conseguentemente, i dati non saranno:

- 1) utilizzati in proprio e comunque per finalità diverse da quelle indicate nel presente contratto;
- 2) oggetto di cessione o di concessione d'uso a terzi, totale o parziale, a qualsiasi titolo;
- 3) duplicati o riprodotti, in proprio, per finalità diverse da quelle dell'avviso pubblico e del presente atto.

9. REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

Il Responsabile si impegna, nei casi previsti dall'art. 30 par. 2 e 4 del GDPR,

a redigere, conservare ed eventualmente esibire al Delegato del Titolare un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per suo conto, evidenziando:

a) il nome e i dati di contatto del Responsabile o dei Responsabili del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale agisce il Responsabile del trattamento, del rappresentante del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento e, ove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui all'art. 49 par. 2, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

10. SUB-RESPONSABILI. MANLEVA.

Con il presente provvedimento, il Delegato del Titolare conferisce autorizzazione scritta generale al Responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento, fermo restando l'obbligo di comunicare preventivamente il nome del Sub-Responsabile (art. 28, par. 4 del RGPD).

Nel caso in cui il Responsabile faccia effettivo ricorso a Sub-Responsabili, egli si impegna a selezionare Sub-Responsabili tra soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscano garanzie sufficienti in merito a trattamenti effettuati in applicazione della normativa *pro tempore* vigente e che garantiscano la tutela dei diritti degli interessati.

documentazione relativa al presente contratto.

In ogni caso il Delegato del Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra. Il Responsabile sarà, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente al Delegato del Titolare istanze degli interessati, contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali.

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 560/A1908A/2024 DEL 27/12/2024**

Impegno N.: 2025/6587

Descrizione: L.R. 34/2004 FONDO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE - ASSE 6 MISURA ANT 2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/10 (FONDO 151).

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A., PARI A EURO 10.973,32 (IVA 22% INCLUSA), PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ RESIDUALI INERENTI LA MISURA PER GLI ANNI 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.973,33 (CAP. 114826) SUL BILANCIO REGIONALE.

Importo (€): 6.109,26

Cap.: 114826 / 2025 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B502A49829

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 560/A1908A/2024 DEL 27/12/2024**

Impegno N.: 2026/1517

Descrizione: L.R. 34/2004 FONDO DI GARANZIA PER LE GRANDI IMPRESE - ASSE 6 MISURA ANT 2 DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI INTERVENTO 2006/10 (FONDO 151).

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO AFFIDAMENTO A FINPIEMONTE S.P.A., PARI A EURO 10.973,32 (IVA 22% INCLUSA), PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ RESIDUALI INERENTI LA MISURA PER GLI ANNI 2025-2026. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.973,33 (CAP. 114826) SUL BILANCIO REGIONALE.

Importo (€): 4.864,07

Cap.: 114826 / 2026 - SPESE DI ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (L.R. 34/2004) - ALTRI SERVIZI

Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi

CIG: B502A49829

Soggetto: Cod. 12613

PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

COFOG: Cod. 04.4 - Attività estrattive, manifatturiere ed edilizie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione

Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: Cod. 1401 - Industria, PMI e Artigianato